

La **cadenza delle revisioni** dei veicoli viene stabilita dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti tramite appositi decreti che devono risultare in armonia con il contenuto delle direttive della UE recepite nell'ordinamento nazionale che disciplinano la materia.

Si distinguono essenzialmente veicoli soggetti a **revisione**:

- **annuale**,
- **quadriennale e biennale**.

Specifiche norme regolamentano la **revisione di alcune categorie di veicoli** come ad esempio i veicoli d'epoca, i trenini turistici, i rimorchi con massa complessiva fino a 3,5 t, le macchine agricole e operatrici, i veicoli a trazione animale in servizio di piazza per le quali può essere prevista una **periodicità diversa**.

## **VEICOLI SOGGETTI A REVISIONE ANNUALE**

I veicoli soggetti a **revisione annuale** sono:

- veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a 9 compreso quello del conducente (autobus),
- autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t,
- rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t (compresi i semirimorchi),
- autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente,
- autoambulanze,
- veicoli atipici eccetto i veicoli d'epoca ed i veicoli di interesse storico collezionistico,
- autovetture e autoveicoli M1 in servizio di linea,
- autocaravan di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t,
- filobus,
- trenini turistici

I veicoli devono essere presentati alla visita insieme all'eventuale **carrello appendice** ad essi abbinato.

### **Revisione veicoli atipici**

Rientrano tra i **veicoli atipici** tutti quelli non classificabili nelle categorie espressamente previste dal Codice della strada. Tuttavia per:

- i **veicoli d'epoca** sono state emanate specifiche norme che prevedono una **revisione quinquennale** particolare;
- i **veicoli di interesse storico e collezionistico** sono state emanate specifiche norme che prevedono una **revisione biennale**;
- i **trenini turistici** valgono le disposizioni generali in materia di revisione tenendo presente che sono complessi di veicoli adibiti al trasporto di persone, sono costituiti da almeno un autoveicolo e un rimorchio (configurazione minima di esercizio), possono essere composti da un autoveicolo e fino a tre rimorchi, la revisione deve essere effettuata dagli UMC e verte sulle verifiche specificamente previste per tale categoria di veicoli.

### **Veicoli esentati dalla revisione annuale**

I veicoli soggetti a revisione annuale nell'anno in corso, sono esentati da tale controllo qualora:

- **immatricolati per la prima volta**;
- **sottoposti a visita e prova** per l'**accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione** ai sensi dell'art. 75 CDS;
- **sottoposti a revisione singola** ai sensi dell'art. 80, c. 5, in quanto sono sorti dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti;
- **sottoposti a revisione limitata** al controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico ai sensi dell'art. 80, c. 6, disposta con apposito decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

## **VEICOLI SOGGETTI A REVISIONE QUADRIENNALE - BIENNALE**

I veicoli soggetti a **revisione quadriennale e biennale** sono:

- autovetture ,
- autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t (autocarri, usi speciali e trasporti specifici),
- autoveicoli per trasporto promiscuo,
- autocaravan di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t,
- quadricicli a motore,
- ciclomotori e motoveicoli,
- veicoli di interesse storico collezionistico che sono soggetti a revisione con cadenza biennale.

I veicoli devono essere presentati alla visita insieme all'eventuale **carrello appendice** ad essi abbinato.

### **Revisione ciclomotori e motoveicoli**

A decorrere dal 2003, per effetto di specifica decretazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:

- i **ciclomotori** (compresi i quadricicli leggeri) sono soggetti a revisione a partire dal quarto anno seguente a quello di rilascio del certificato di idoneità tecnica per ciclomotore o del certificato di circolazione e quindi successivamente ogni due anni;
- i **motoveicoli** (compresi i quadricicli a motore) sono soggetti a revisione a partire dal quarto anno seguente a quello di rilascio della carta di circolazione e quindi successivamente ogni due anni.

Per **velocipedi muniti di motore ausiliario** (muniti di solo certificato per il motore), il controllo è limitato al motore e agli elementi correlati.

### **Revisioni veicoli di interesse storico e collezionistico**

Per espressa previsione del DM 17.12.2009 i **veicoli di interesse storico e collezionistico** sono sottoposti a **revisione periodica con cadenza biennale**, secondo il consueto calendario.

Le revisioni sono effettuate tenendo conto dell'anno di costruzione del veicolo: la suddetta norma stabilisce gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento del veicolo e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza per la circolazione nonché le modalità diverse di prove strumentali.

### **Veicoli esentati dalla revisione quadriennale - biennale**

Sono esentati dall'obbligo della revisione i veicoli che **sono stati sottoposti a visita e prova** per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione (collaudo) ai sensi dell'art. 75 CDS **nell'anno in corso**.

### **REVISIONE DEI RIMORCHI AVENTI MASSA COMPLESSIVA FINO A 3,5 T**

I **rimorchi di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t non sono soggetti a revisione periodica**, anche se per il 2003 è stato previsto l'obbligo di revisione per i rimorchi immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 1997, con esclusione di quelli che successivamente al 1° gennaio 1999 fossero stati sottoposti a visita e prova ai sensi degli articoli 75 o 80 CDS.

I **carrelli appendice vanno invece sottoposti a revisione** unitamente al veicolo sulla cui carta di circolazione sono annotati.

### **REVISIONE DEI VEICOLI D'EPOCA**

I **motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca**, che non coincidono con i veicoli di interesse storico e collezionistico, sono veicoli iscritti in un **apposito elenco** presso il centro storico del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici istituito con DM 29.7.1994 n. 546.

Per espressa previsione del suddetto decreto, i **veicoli d'epoca** sono soggetti a **revisione quinquennale** per la conferma dell'iscrizione nell'elenco nazionale; tale revisione è però diversa da quella prevista per le altre categorie di veicoli in quanto verte sulla verifica della completa originalità in ogni loro parte costruttiva.

### **REVISIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE**

La **revisione delle macchine agricole** è disposta dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

La periodicità per la visita non può essere inferiore a **5 anni**, con decorrenza dal **1° gennaio 2015**, con precedenza alle macchine agricole immatricolate **prima del 2009**.

### **REVISIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI**

La revisione delle **macchine operatrici** può essere disposta dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con periodicità non inferiore a **5 anni**.

Occorre tuttavia rilevare che finora non è stato ancora emanato il previsto decreto ministeriale che attui la previsione del CDS.

### **REVISIONI DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE IN SERVIZIO DI PIAZZA**

I **veicoli a trazione animale in servizio da piazza** devono essere sottoposti a revisione ogni 5 anni previa presentazione di apposita richiesta presso il competente ufficio comunale.